

Comune di Limbiate

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CHE SVOLGONO VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI E/O SERVIZI, SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE, PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024" - NUMERO CAR 25695

Bando ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni una tantum in conto capitale alle imprese localizzate all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio di Limbiate che hanno sostenuto spese a partire dal 28 marzo 2022 o che si impegnano a sostenerle entro il 31 gennaio 2024.

ART. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il presente bando definito "Bando per le imprese", stabilisce criteri e modalità di concessione di contributi in conto capitale una tantum a fondo perduto, con l'obiettivo di sostenere le imprese localizzate all'interno dell'ambito del Distretto Urbano del Commercio di Limbiate che hanno sostenuto spese a partire dal 28 marzo 2022 o che si impegnano a sostenerle entro il 31 gennaio 2024.

2. Il "Bando per le imprese" costituisce un bando ad evidenza pubblica per la concessione di agevolazioni alle imprese del Distretto, che abbiano i requisiti definiti al punto A.3 "Soggetti beneficiari" del Bando regionale "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024".

3. Gli elementi del bando richiamano i contenuti approvati con DGSE n. 4971 in data 12.04.2022, Allegato 4 – Indicazione per la redazione di bandi per le imprese, destinati al riconoscimento di contributi alle imprese mediante bando finanziato con risorse di derivazione regionale, ed è stato puntualmente discusso all'interno della Cabina di Regia del DUC Limbiate.

4. La procedura ad evidenza pubblica viene attuata dal Comune di Limbiate, in qualità di Ente capofila del Distretto del Commercio, a fronte del riconoscimento del contributo da parte di Regione Lombardia.

ART. 2 – CATEGORIE DI IMPRESE AMMESSE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole e medie imprese esercenti vendita al dettaglio di beni e/o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona e commercio su area pubblica, localizzate all'interno del "Distretto Urbano del Commercio di Limbiate".

2. Sono ammissibili le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;

- disporre di una unità locale, oppure impegnarsi ad aprire, entro il termine di conclusione del bando, una unità locale, che sia collocata all'interno dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio e che:
 - o abbia vetrina su strada o sia situata al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti;
 - o disponga di locali direttamente accessibili al pubblico, presso cui si esercita una attività di vendita al dettaglio di beni e/o servizi; somministrazione di cibi e bevande; prestazione di servizi alla persona;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. UE n. 1407/2013 "De minimis";
- non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.

2. Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- avviare, secondo i tempi previsti dai singoli bandi e comunque prima dell'erogazione dell'agevolazione da parte del Comune, un'attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

3. Sono inoltre ammissibili:

- attività di commercio su area pubblica che soddisfino i requisiti sopra previsti e che, in luogo di una unità locale, dispongano di una concessione all'interno dell'ambito territoriale del Distretto;
- attività di servizi alla persona che non soddisfino il requisito di avere vetrina su strada o essere situate al piano terreno degli edifici o all'interno delle corti.

4. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:

- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
- 47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

5. Per poter beneficiare del contributo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non doveva trovarsi in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2022;
- b) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;
- c) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 300/2000);
- d) deve rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

6. Per accedere al contributo, le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

7. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dell'unità locale all'interno del territorio del Distretto, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione.

8. In fase di erogazione finale del contributo concesso da parte degli Enti Locali, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola:

a) con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Enti locale presso gli enti competenti o documento equivalente tramite autocertificazione;

b) con tutti i versamenti di canoni, tributi e imposte locali dovuti al Comune di Limbiate.

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse complessivamente stanziare sul presente bando ammontano a 200.000,00 euro stanziare da Regione Lombardia. Non è prevista alcuna preventiva ripartizione tra le diverse tipologie di interventi e spese ammissibili individuate e indicate nei successivi punti del presente Bando.

ART. 4 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Le agevolazioni alle imprese saranno concesse per la realizzazione di progetti di investimento che possono includere:

1) riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti;

2) avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente;

3) accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o partecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

2. Spese ammissibili: i progetti delle imprese potranno prevedere sia spese in conto capitale che spese di parte corrente. Le risorse regionali per le imprese potranno essere destinate esclusivamente a copertura di spese in conto capitale. Le agevolazioni alle imprese non potranno essere superiori al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale.

3. Spese ammissibili in conto capitale:

- opere edili;
- impianti;
- arredi e strutture temporanee;
- macchinari, attrezzature ed apparecchi;
- veicoli ad uso commerciale elettrici o ibridi;
- realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

4. Spese ammissibili di parte corrente:

- consulenze, studi ed analisi;

- canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche,
- applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- spese per eventi e animazione;
- promozione, comunicazione pubblicità;
- formazione del titolare o dei lavoratori;
- affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa (fino a un massimo di € 5.000,00).

5. Non sono ammissibili:

- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- i lavori in economia;
- qualsiasi forma di autofatturazione.

6. In ogni caso le spese dovranno:

- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori);
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa.

7. Per essere ammissibile al contributo con risorse regionali, il budget di spesa del progetto deve obbligatoriamente prevedere delle spese in conto capitale, in quanto le risorse regionali possono essere destinate solo a copertura di spese in conto capitale.

8. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto.

9. Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 28 marzo 2022, data della DGR 6182/2022, ed entro il 31 gennaio 2024. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

ART. 5 – IMPORTO MASSIMO DELL'AIUTO, PERCENTUALE RISPETTO ALLE SPESE E IMPORTO MINIMO DI INVESTIMENTO

1. Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, comunque fino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 2.500 (Euro duemilacinquecento/00), e in ogni caso non potrà essere superiore all'importo delle spese in conto capitale.

2. L'investimento minimo ammissibile (considerato come somma delle spese in conto capitale e delle spese parte corrente) è di € 1.000 (euro mille/00), di cui almeno € 500 (euro cinquecento/00) in conto capitale.

Si riportano alcuni esempi per meglio comprendere le modalità di calcolo del contributo erogabile:

Esempio 1:

- Importo totale budget di spesa: € 8.000
 - Importo spese in conto capitale: € 4.000
 - Importo spese di parte corrente: € 4.000
 - Contributo massimo concedibile: € 2.500
- L'aiuto teorico è pari al 50% della spesa totale, ma a causa del massimale di cui al pt.1 è pari a € 2.500

Esempio 2:

- Importo totale budget di spesa: € 8.000
 - Importo spese in conto capitale: € 2.000
 - Importo spese di parte corrente: € 6.000
 - Contributo massimo concedibile: € 2.000
- L'aiuto non può essere superiore all'importo delle spese in conto capitale.

3. L'importo massimo potrà essere aumentato in caso di disponibilità residua derivante da risorse non assegnate, sempre nel rispetto delle percentuali massime di contribuzione sopra indicate.

ART. 6 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. La tipologia di procedura di selezione applicata sarà una procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

2. Al fine di incentivare la partecipazione, gli operatori potranno presentare domanda di contributo sulla base di un progetto di spese sostenute a partire dal 28 marzo 2022 o sulla base di un progetto di impegno di spesa e sostenere l'investimento solo dopo aver avuto evidenza della concessione del contributo tramite la pubblicazione della relativa graduatoria.

ART. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito del Comune di Limbiate, debitamente compilata, firmata digitalmente compilabile dal sito del Comune di Limbiate, selezionando "SERVIZI ON LINE" e "BANDO IMPRESE"

2. Nella presentazione della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente**:

- a) Allegato B - Modulo di domanda (con apposta marca da bollo del valore di 16,00 euro);
- b) Allegato C - Modulo di rendicontazione;
- c) Allegato D - Modulo dichiarazione cumulabilità;
- d) Allegato E - Dichiarazione sostitutiva per indicazione dicitura fatture;
- e) Allegato F - Dichiarazione concessione di contributi soggetti a ritenuta d'acconto prevista dall'art 28, 2° comma, D.P.R. 600/73 – Dichiarazione di Responsabilità (con apposta marca da bollo del valore di 2,00 euro);
- f) Copia della carta d'identità e codice fiscale in corso di validità del richiedente.
- g) Copia dei giustificativi di spesa e della relativa documentazione bancaria attestante il loro pagamento (con riferimento a domande di contributo su spese già sostenute) ovvero copia dei preventivi di spesa (con riferimento a domande presentate su progetti da realizzare).

Qualora le spese siano già state sostenute al momento della presentazione della domanda dovranno essere allegate all'Allegato C, unitamente all'Allegato B, i giustificativi di spesa (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute e i relativi giustificativi di pagamento (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.);

Qualora le spese non siano state sostenute al momento della presentazione della domanda dovranno essere allegate all'Allegato B i preventivi dettagliati degli interventi che l'impresa si impegna a realizzare qualora risulti beneficiaria del contributo;

Si precisa che qualora venga presentato un progetto di spesa, ovvero le spese non siano state sostenute al momento della presentazione domanda, i giustificativi di spesa (fatture, parcelle ecc.) delle spese sostenute e i relativi giustificativi di pagamento (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.), dovranno essere presentati a rendicontazione, pena inammissibilità e revoca del contributo concesso.

Per i giustificativi di spesa che non riportano la dicitura "Spesa finanziata dal bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" dovrà essere compilato l'apposito Allegato E.

Si precisa inoltre che le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. **Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti, tramite assegno circolare e con metodi che non possono essere accompagnati dal relativo estratto conto con il dettaglio dei movimenti e l'intestazione del conto;**
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente Bando;
- **riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "Spesa finanziata dal Bando Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024".** In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per le spese

sostenute non riportanti la dicitura sopra indicata dovrà essere prodotta specifica dichiarazione in fase di rendicontazione (Allegato E).

3. La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, anche digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante dell'impresa. In alternativa, potrà essere presentata, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, da un "intermediario" a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. n. 322/1998.

4. Il bando verrà emanato e pubblicato il giorno 02 maggio 2023.

5. La domanda dovrà essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 05 giugno 2023 alle ore 12:00 del giorno 15 settembre 2023.

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ("Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa") ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

7. Al modulo di domanda inviato a mezzo PEC, dovrà essere inoltre allegata, a pena di esclusione la ricevuta relativa al pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative.

8. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà inoltrata richiesta di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere riscontata entro e non oltre 10 giorni dall'invio della richiesta di integrazione.

9. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. Sarà ammessa una sola domanda per imprese anche se riferita a più unità locali. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda in ordine di invio dalla piattaforma e tutte le domande precedenti verranno automaticamente annullate.

10. La domanda, e i relativi allegati, devono essere perfezionati con il pagamento delle imposte di bollo ai sensi delle normative attualmente vigenti ove previsto. I moduli per i quali è richiesto il pagamento del bollo dovranno riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione pubblica.

11. Qualora nella domanda si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali, sarà inoltrata richiesta mediante PEC di conformazione e/o integrazione della pratica, che dovrà essere riscontata entro e non oltre 10 giorni dall'invio della richiesta di integrazione.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il Dirigente del settore competente e i funzionari preposti provvederanno all'istruttoria di ammissibilità formale delle domande presentate attraverso la verifica:

a) del rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

- b) della regolarità formale della domanda prodotta e della sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- c) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

2. A conclusione della fase istruttoria, ciascuna domanda ritenuta ammissibile dal punto di vista formale verrà inserita in graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda.

3. Sarà definita una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande per l'assegnazione del contributo che contemplerà sia domande con spese già sostenute, che domande contenenti progetti di spesa.

4. A ciascun beneficiario sarà comunicata l'ammissione all'agevolazione ed il relativo importo di contributo di cui al presente bando. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo spettante, il beneficiario dovrà produrre idonea documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 4.

La documentazione giustificativa relativa alla rendicontazione potrà essere prodotta ed inviata secondo le seguenti modalità:

- a) in fase di presentazione della domanda (Modulo B unitamente al Modulo C, Modulo E, Carta di identità ed eventuale Modulo D), per le imprese che hanno già sostenuto le spese;
- b) entro e non oltre il 31 gennaio 2024, per le domande relative a progetti di spesa (Modulo C, Carta di identità ed eventuali Modulo E e Modulo D).

5. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Il contributo sarà assegnato in ordine di graduatoria decrescente a partire dalla prima domanda presentata fino a esaurimento delle risorse complessive disponibili. All'ultimo operatore beneficiario potrà essere assegnato un contributo parziale rispetto a quello teoricamente spettante, in funzione del contributo residuo disponibile.

6. L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito della pubblicazione della graduatoria e concessione dei contributi (indicativamente entro novembre 2023);
- b) periodicamente (indicativamente entro marzo 2024) a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da parte delle imprese entro e non oltre il 31 gennaio 2024.

7. I beneficiari dovranno rendicontare le proprie spese o in fase di domanda (per le spese già sostenute a partire dal 28 marzo 2022) o dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria e tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio 2024. I soggetti beneficiari che non hanno inviato la rendicontazione in fase di domanda (per le spese già sostenute a partire dal 28 marzo 2022) dovranno far pervenire al Comune di Limbiate a mezzo PEC tutta la documentazione definitiva sugli interventi realizzati **indicando come oggetto “Bando Distretto del Commercio – Rendicontazione per contributo”**, consistente in:

- modulo di rendicontazione (Allegato C), comprensivo delle coordinate bancarie del conto corrente, intestato al soggetto beneficiario, su cui effettuare il versamento del contributo;
- fatture cartacee o elettroniche in formato .pdf e .xml scaricate dal sistema di intercambio (le copie di cortesia non verranno considerate) e documenti che consentano la tracciabilità dei pagamenti (copia assegno/bonifico/RIBA). Tutta la documentazione deve rispettare le specifiche indicate nel bando;

- documenti validi ai fini fiscali e relativi giustificativi che attestino il pagamento con mezzi tracciabili (comprensiva dei relativi estratti conto su carta intestata della banca dove vengono segnalati i singoli pagamenti);
- copia documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
- Allegato D Modulo per cumulabilità spese, debitamente compilato e sottoscritto.

8. A seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso. Si specifica altresì che in caso di variazioni in rialzo dell'investimento rispetto a quanto indicato nel modulo di domanda, il contributo verrà comunque determinato sulla base dell'investimento indicato nella domanda preliminare.

9. I contributi eventualmente risultanti dalle rinunce o dall'effettuazione di minori spese rispetto ai preventivi dei progetti preliminari saranno assegnati secondo le regole previste dal presente Bando.

10. Il Comune di Limbiate, anche successivamente all'erogazione del contributo, si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. In caso di accertate gravi inadempienze, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

11. Le imprese beneficiarie dei contributi saranno tenute ad apporre presso l'unità locale oggetto del contributo una targa che contenga il logo regionale e indichi che l'attività è stato oggetto di interventi realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

ART. 9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 8 sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

2. Il contributo sarà assegnato in ordine di graduatoria decrescente a partire dalla prima domanda presentata fino a esaurimento delle risorse complessive disponibili. All'ultimo operatore beneficiario potrà essere assegnato un contributo parziale rispetto a quello teoricamente spettante, in funzione del contributo residuo disponibile.

3. L'erogazione dei contributi riconosciuti con graduatoria di cui al precedente art. 8, avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) a seguito di pubblicazione della graduatoria degli ammessi al contributo con riferimento alle domande presentate a valere su progetti realizzati e già totalmente rendicontati;
- b) a seguito di regolare rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto disposto dal precedente art. 8, per le domande ammesse al contributo presentate su progetti da realizzare e rendicontare.

4. Il soggetti beneficiari che siano stati ammessi al contributo con riserva di rendicontazione dovranno far pervenire al Comune di Limbiate entro e non oltre il 31 gennaio 2024, secondo le modalità di cui al precedente art. 8 la documentazione rendicontativa.

5. A seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute dai soggetti ammessi al contributo con riserva di rendicontazione, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso. Si specifica altresì che qualora in fase di rendicontazione emergessero variazioni in rialzo dell'investimento rispetto a quelle in base alle quali il contributo è stato assegnato, lo stesso non subirà variazioni, rimanendo quindi pari a quello determinato sulla base dell'investimento indicato nella domanda preliminare.

6. I contributi eventualmente risultanti dalle rinunce o dall'effettuazione di minori spese rispetto ai preventivi dei progetti preliminari saranno assegnati secondo le regole previste dal presente Bando.

7. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- a) Ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- b) Assicurare che le attività previste si concludano entro i termini stabiliti dal bando e fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) Mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- d) Conservare per un periodo di almeno 5 (anni) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- f) Accettare i controlli che Comune di Limbiate e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento;
- g) Apporre presso l'unità locale oggetto del contributo una targa che contenga il logo regionale e indichi che l'attività è stata oggetto di interventi realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- h) Con riferimento alle imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti a qualsiasi titolo e non procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo stesso;
- i) Rendicontare l'avvenuta totale liquidazione delle spese nei modi e nei termini di cui al presente bando;
- j) Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali.

ART. 11 - DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) Non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) Sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;

- c) Sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia rispetto alle dichiarazioni de minimis (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) Si rinunci al contributo, dandone comunicazione al Comune di Limbiate mediante PEC.

2. In caso di revoca del contributo e qualora lo stesso sia stato erogato, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta.

3. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

ART. 12 - CONTROLLI

1. Il Comune di Limbiate può disporre controlli a campione, durante o successivamente alle fasi di liquidazione dei contributi riconosciuti, allo scopo di verificare l'effettivo assolvimento della spesa oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni, della documentazione e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "de minimis", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute per la quale è imposto al beneficiario l'obbligo di conservazione per anni 5 (cinque) dall'avvenuta effettiva liquidazione del contributo erogato.

ART. 13 – RIEPILOGO TEMPISTICHE

1. Per l'implementazione del Bando per le Imprese, previa richiesta del codice CAR, sono previste le seguenti fasi:

fase 1: Approvazione elementi essenziali nel rispetto di quanto previsto dal DGSE n. 4971 in data 12.04.2022 (luglio 2022);

fase 2: Stesura e approvazione dei criteri di dettaglio e del Bando per le imprese (gennaio - aprile 2023);

fase 3: Emanazione, con atti propri del Comune di Limbiate, del Bando per le imprese (02 maggio 2023);

fase 4: Raccolta domande di contributo da parte delle imprese (sia spese sostenute che progetti) (05 giugno - 15 settembre 2023);

fase 5: Pubblicazione graduatoria degli ammessi al contributo, con riferimento alle richieste inerenti interventi già realizzati e rendicontati, e degli ammessi al contributo con riserva, con riferimento alle richieste di contributo vincolate a successiva attività di rendicontazione con riferimento ad interventi pianificati e non ancora realizzati (ottobre 2023);

fase 6: Rendicontazione da parte delle imprese ammesse a contributo con riserva avendo presentato preventivi di spesa (ottobre 2023 - 31 gennaio 2024);

fase 7: Erogazione dei contributi (indicativamente a partire da novembre 2023 a seguito della pubblicazione della graduatoria e concessione dei contributi e progressivamente a rendicontazione delle spese sostenute da parte delle imprese che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2024);

fase 8: Informazione alle imprese (preliminarmente a aprile 2023 e ad avvenuta emanazione del bando nei mesi da maggio a settembre 2023).

2. L'erogazione dei contributi, ad avvenuta realizzazione degli interventi da parte delle imprese beneficiarie e rendicontazione delle spese sostenute, avverrà attraverso le seguenti modalità:

- a) a seguito della pubblicazione della graduatoria con riferimento agli ammessi al contributo a seguito di spese già sostenute e rendicontate da parte delle imprese in fase di presentazione della domanda di contributo (indicativamente a partire da novembre 2023);
- b) periodicamente a seguito della rendicontazione delle spese sostenute da parte delle imprese con riferimento agli ammessi con riserva che abbiano provveduto a realizzare e rendicontare gli interventi ammessi al contributo entro e non oltre il 31 gennaio 2024 (indicativamente entro marzo 2024).
- Tale modalità di erogazione delle risorse consentirà di liquidare tempestivamente i contributi alle imprese che hanno già sostenuto le spese.

ART. 14 – CLAUSOLA DI CONGRUITA' DEL FONDO

1. Nel caso in cui rispetto alla dotazione finanziaria disponibile residuassero delle risorse finanziarie dovute a mancate rendicontazioni, minori spese, revoche o rifiuti, il Comune si riserva di procedere con una rimodulazione in favore delle imprese ammesse a contributo, ma non finanziate a causa dell'esaurimento delle risorse, attraverso lo scorrimento della graduatoria.

2. Nel caso in cui residuassero risorse finanziarie a valle dello scorrimento della graduatoria l'importo massimo potrà essere aumentato a ciascun beneficiario, sempre nel rispetto delle percentuali massime di contribuzione sopra indicate.

3. Qualora non vengano ulteriormente utilizzate le risorse nella loro totalità verrà dato avvio alla richiesta di proroga dei termini del bando o di eventuale revisione dello stesso, apportando le eventuali modifiche che si renderanno necessarie. Tutte le clausole di congruità del fondo saranno valutate e approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 15 – REGIME DI AIUTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso

prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Non sono ammessi gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Per l'assegnazione dei contributi si seguirà la normativa europea sulle "liberalizzazioni", contemperando il principio di "patrimonialità" e di "economicità" dell'Ente, con quello della funzione e ottimizzazione dei servizi di prossimità.

3. Verrà dato a tal proposito un pari vantaggio sia alla nuova imprenditoria giovanile e femminile, sia a coloro che si trovano nella opportunità di valutare l'avvio di una nuova attività all'interno dell'ambito del Distretto.

ART. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è l'Arch. Cristiano Clementi, Responsabile del Settore Territorio e Commercio del Comune di Limbiate.

ART. 17 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Limbiate.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: Dott. Andrea Fiorella